



Associazione Centro Studi e Formazione

Leonardo

Scuola Regionale di Formazione Professionale

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E FORMAZIONE LEONARDO

Via Dei Mille, 243 - 98123 Messina (ME)

C.F.: 97068370838

CIR ORGANISMO: AAT666

Tel: 090-9587759

E-mail: info@leonardoformazione.it

Sito: <http://www.leonardoformazione.it>

Avviso 8/2016

*“Percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”
“Programma Operativo cofinanziato dal FSE”*

CONVENZIONE

tra

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E FORMAZIONE LEONARDO

(soggetto promotore)

E

(soggetto ospitante)

per lo svolgimento di **STAGE del Corso ID 2327 Edizione 5235**

per

Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi

L’Associazione Centro Studi e Formazione Leonardo, soggetto promotore, d’ora in poi denominato "Ente di Formazione", con sede in **Messina - Via Dei Mille 243**, Codice Fiscale **97068370838**, rappresentato da Giacomo VENUTO, nato a Messina (ME) il 05/10/1966 nella qualità di Legale Rappresentante e domiciliato per la funzione presso l’Ente di Formazione

e

L’azienda/ente, soggetto ospitante, con sede nel comune di Vittoria
all’indirizzo _____

rappresentata, per la firma del seguente atto da _____,

nato a _____ () il _____ d’ora in poi denominato "soggetto ospitante".

Premesso

a) che l'Avviso n. 8/2016: "Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" che il Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, versione n. 2 del 09/04/2019, prevedono che il rappresentante dell'Ente di Formazione stipuli "convenzioni per lo svolgimento di stage aziendali finalizzati al completamento del processo di formazione degli utenti";

b) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 17, comma 1, lettera b) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui gli Enti di formazione, possono far ricorso a stage presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che frequentano corsi di formazione professionale ai sensi Avviso n. 8/2016 "Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"

c) che in materia di stage trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 17 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

d) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage sono il completamento della formazione curricolare del formando e l'applicazione da parte del formando stesso delle nozioni apprese durante il periodo di formazione in aula, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna, previo accordo tra le parti sui punti:

a) ad accogliere presso le proprie strutture n° _____ studenti/e iscritti/o ai corsi di formazione per lo svolgimento di stage da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;

b) a favorire l'esperienza del formando nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;

c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante i formandi;

d) in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Ente di Formazione, e a darne comunicazione all'Ente stesso;

e) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, l'allievo, durante lo svolgimento delle attività previste dallo stage, è equiparato al lavoratore dipendente del soggetto ospitante.

Al "Datore di Lavoro" del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata, gli eventuali oneri economici connessi ad essi saranno a carico dell'Ente di Formazione.

All'allievo competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".

Art. 2

Obblighi dell'Ente di Formazione

L'Ente di Formazione, quale soggetto promotore, assicura gli allievi contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Nell'avviare l'allievo presso il soggetto ospitante, l'Ente di Formazione si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Art. 3

Modalità e contenuto degli stage

Il programma del periodo di stage, stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Ente di Formazione, contiene:

- a) i nominativi dei formandi accolti in stage;
- b) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- c) la struttura presso cui si svolgerà lo stage;
- d) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor dell'**Associazione Centro Studi e Formazione Leonardo** e dal soggetto ospitante. Il soggetto ospitante farà svolgere all'allievo esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage.

Le parti prendono atto che l'art. 2- Definizioni "Titolo 1 Principi Comuni "- D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, equipara ai lavoratori "gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali".

Art. 4

Obblighi dell'allievo

Durante lo svolgimento dello stage il formando è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dell'allievo, il soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il tutor *dell'Associazione Centro Studi e Formazione Leonardo* e i competenti uffici dell'Ente di Formazione, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5

Durata, interruzione e proroga dello stage

Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza nell'ente, sono fissati di comune accordo tra il soggetto ospitante e l'**Associazione Centro Studi e Formazione Leonardo** rispettando comunque quanto previsto Avviso n. 8/2016 "Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" e dal vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione 2 del 9 aprile 2019, che stabiliscono che le attività di stage non possono avere una durata superiore al 30% delle ore complessive del corso.

Spetta altresì al soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dell'allievo.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Ente di Formazione.

In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione. Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con l'Ente di Formazione, dovrà inviare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Ente di Formazione autorizzare la proroga e comunicare la stessa all'Ispettorato del lavoro competente e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione ha validità annuale a partire dal giorno della sua sottoscrizione e avrà effetto nel momento di inizio dell'attività di stage; la parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altro contraente almeno tre mesi dalla scadenza.

Art. 7

Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte che ne faccia richiesta.

Art.8

Controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di: Messina.

Luogo e data _____

Il rappresentante

del Centro di formazione Associazione
Centro Studi e Formazione Leonardo

VENUTO Giacomo

(timbro e firma)

Il Soggetto ospitante

(timbro e firma)